



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 183 DEL 17/11/2021**

OGGETTO

ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE

IL PRESIDENTE

Viste:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l'articolo 1 commi 44, 85, 86 e 89;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, artt. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e 54 “Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e ss.mm.i;

Richiamati l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 793, 795 e 799 che, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro, ha disposto il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province in servizio presso i centri per l'impiego alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, il subentro delle regioni, delle agenzie o degli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle relative funzioni, nonché l'adozione di uno schema tipo, da approvarsi in sede di Conferenza unificata, per le convenzioni tra regioni, Province e Città Metropolitane volte a disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018;

Dato atto che, in attuazione di quanto disposto dai summenzionati commi dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, il Consiglio provinciale con deliberazione n. 13 del 29/5/2018, ha approvato lo schema di convenzione per gestire i rapporti intercorrenti tra gli a seguito del trasferimento del personale assegnato ai servizi per il lavoro;

Richiamata, in particolare, la conseguente “Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le Province e la Città Metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della LR 13/2015 e della L. 205 del 27/12/17”, sottoscritta tra le parti in data 31/5/2018 secondo lo schema suddetto, scadenza il 31/12/2019;

Rilevato che l'anzidetta convenzione disciplinante in particolare, i rapporti intercorrenti tra l'Agenzia, le Province e la Città metropolitana di Bologna in merito alla proprietà dei beni mobili e strumentali connessi alle funzioni svolte e al personale impiegato, all'utilizzo dei beni immobili di proprietà o nella disponibilità delle Province/Città Metropolitane ove hanno sede gli uffici dell'Agenzia, nonché dei beni mobili e strumentali di proprietà provinciale la cui disponibilità da parte dell'Agenzia è ritenuta indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di politiche attive per il lavoro;

Considerato che l'Agenzia regionale per il lavoro successivamente ha evidenziato la necessità di prorogare la Convenzione medesima per portare a compimento il processo di subentro nei contratti di utenza, fornitura o di altro genere necessari all'operatività dei centri per l'impiego, nonché nella titolarità dei beni mobili già di proprietà delle Province e della Città metropolitana di Bologna utilizzati dal personale per lo svolgimento dell'attività lavorativa presso le sedi dell'Agenzia, come da impegni assunti nella citata convenzione, compatibilmente con l'espletamento dei compiti e delle funzioni posti in capo all'Agenzia e ai centri per l'impiego;

Atteso che la relativa proroga di 24 mesi fino al 31/12/2021 è stata approvata con Decreto del Presidente n. 248 del 19/11/2021 e sottoscritta tra le parti interessate;

Considerato che:

- il termine suddetto sta volgendo al termine e durante l'anno in corso si sono tenuti ripetuti confronti con gli uffici centrali dell'Agenzia regionale per il lavoro per la definizione di un accordo specifico con i singoli enti, al fine di dettagliare in modo più preciso le condizioni e tipologie di casi presenti nelle diverse amministrazioni, sussistendo una variegata tipologia di situazioni non normabili adeguatamente sulla base di un unico atto standard;
- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto anche dal "Nuovo Patto per il lavoro e per il clima" sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio, tra i quali la Città metropolitana di Bologna e le Province del territorio regionale;
- nelle more del potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., in particolare in attesa che le nuove sedi vengano ultimate, occorre garantire continuità ai servizi pubblici per il lavoro, attraverso modalità organizzative condivise volte a garantire la continuità dei servizi e delle forniture strumentali al funzionamento di tali uffici;

Visto lo schema di Accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1), tra l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, finalizzato a definire e regolare la gestione transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e dell'ufficio di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- l'Accordo in parola ha una durata di dodici mesi, a decorrere dall'1/1/2022;
- gli oneri relativi alle spese da esso derivanti sono stanziati sul Bilancio 2021-2023;
- l'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla Provincia i costi diretti e indiretti sostenuti dalla Provincia per i contratti di servizi e forniture strumentali al funzionamento delle sedi dei CPI e dell'ufficio CM del territorio provinciale, come definito all'art. 3 del presente Accordo;

Visto il parere favorevole del dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, in ordine alla

regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole del dirigente del Servizio Bilancio, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

D E C R E T A

- di approvare, per tutte le motivazioni sopra esposte, lo schema di Accordo tra l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, finalizzato a definire e regolare la gestione transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e dell'ufficio di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di dare atto che:
 - l'Accordo in parola ha una durata di dodici mesi, a decorrere dall'1/1/2022;
 - gli oneri relativi alle spese da esso derivanti sono stanziati sul Bilancio 2021-2023;
- di dare atto, altresì, che:
 - alla sottoscrizione dell'Accordo che si approva con il presente decreto provvederà il Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali e che in sede di sottoscrizione potranno essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie, purché di natura non sostanziale;
 - con successivo atto si provvederà all'accertamento delle quote da ricevere a rimborso dalla Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale per il lavoro;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- 1) schema di Accordo;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 17/11/2021

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

SCHEMA DI ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER IL LAVORO, NELLE MORE DEL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

TRA

l'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna in Via Aldo Moro n. 38 C.F. 91388210378 rappresentata dalla Direttrice ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015;

e

la Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in Corso Garibaldi n. 59, rappresentata da _____, autorizzata/o alla sottoscrizione del presente atto con decreto del Presidente n. ____ del _____;

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI;
- il decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge del 28 marzo 2019 n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", quale atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell'11 novembre 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il "Piano Straordinario di Potenziamento dei

centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna 2019/2021", così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020;

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro del 25 novembre 2020, n. 1672 recante "Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell'adeguamento delle sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna";
- la "Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della legge regionale 13 del 2015 e della Legge n.205 del 27 dicembre 2017" allegata alla delibera di Giunta n. 807 del 2018 e prorogata con successiva deliberazione di Giunta n. 2009 del 2019 fino al 31 dicembre 2021;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro del _____, n. _____ recante "Approvazione dello schema di Accordo tra l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia per la gestione transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii";

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

Di riconoscere che:

- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto anche dal "Nuovo Patto per il lavoro e per il clima" sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio, tra i quali la Città metropolitana di Bologna e le otto Province del territorio regionale;
- nelle more del potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., in particolare in attesa che le nuove sedi vengano ultimate, occorre garantire continuità ai servizi pubblici per il lavoro, attraverso modalità

organizzative condivise volte a garantire la continuità dei servizi e delle forniture strumentali al funzionamento di tali uffici;

ART. 1

FINALITA' E OGGETTO

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a garantire la continuità dei servizi per il lavoro erogati dai Centri per l'impiego/Uffici del Collocamento mirato del territorio provinciale di Reggio Emilia, mediante modalità organizzative condivise di gestione dei contratti di servizi e forniture in essere strumentali al funzionamento delle sedi, in attesa che vengano ultimati gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale delle nuove sedi in attuazione del citato Piano di potenziamento.

2. L'accordo ha ad oggetto, in particolare, gli approvvigionamenti di servizi e forniture per le seguenti sedi dell'Agenzia:

- a) CPI/ufficio del CM di Reggio Emilia, in via Premuda n. 40;
- b) CPI di Castelnovo Ne' Monti, in via G. Micheli n. 10/d-e
- c) CPI di Correggio, in Piazza Garibaldi n. 7;
- d) CPI di Guastalla, in Piazza Matteotti n. 4;
- e) CPI di Montecchio Emilia, in Piazzale Cavour n. 28;
- f) CPI di Scandiano, in via Don P. Borghi n. 6.

ART. 2

IMPEGNI A CARICO DELLE PARTI

1. Nelle more del potenziamento infrastrutturale dei CPI/Uffici di CM e del trasferimento di alcuni di questi presso le nuove sedi, al fine di garantire continuità ai servizi per il lavoro, la Provincia di Reggio Emilia si impegna a garantire continuità ai contratti di servizi e forniture in essere strumentali al funzionamento delle sedi attualmente in uso.

2. In particolare, la Provincia di Reggio Emilia si impegna ad assicurare continuità, per ciascuna sede oggetto del presente Accordo, agli approvvigionamenti dei servizi e delle forniture di seguito elencati:

- a) utenze;
- b) servizi di pulizia, oltre alla fornitura di materiale di consumo per l'igiene ove non già incluso negli anzidetti servizi;
- c) servizi di manutenzione/gestione impianti (elettrico, idraulico, termico/gestione calore, impianti di montacarico e di ascensore, videosorveglianza);

- d) servizio manutenzione programmata presidi antincendio;
- e) servizi di piccola riparazione/manutenzione edile fabbro serramentista, fognario;
- f) fornitura di beni di consumo per l'ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cancelleria, carta, ecc.);
- g) servizi di vigilanza.

3. Le Parti garantiscono tempestiva e reciproca comunicazione di eventuali situazioni che possano comportare interruzioni o ritardi nell'erogazione dei servizi e delle forniture oggetto del presente articolo. L'Agenzia, in particolare, si impegna a comunicare alla Provincia eventuali criticità riscontrate nella fruizione dei servizi di cui sopra, al fine di attuare congiuntamente opportune azioni correttive.

4. L'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla Provincia i costi diretti e indiretti da questa sostenuti in attuazione del presente Accordo, nei termini e secondo le modalità previste all'articolo 3.

5. Resta inteso che la titolarità in capo alla Provincia dei contratti di servizi e forniture di cui al comma 2 non determina alcuna responsabilità della medesima per eventuali violazioni degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., le quali restano a esclusivo carico dell'Agenzia regionale per il lavoro in qualità di datore di lavoro.

ART. 3

MODALITÀ DI RIMBORSO

1. L'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare la Provincia degli oneri da questa direttamente e indirettamente sostenuti, in relazione alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 2, tramite un rimborso forfetario, pari complessivamente a 188.000 euro annui.

2. Il rimborso forfetario sarà versato alla Provincia nelle seguenti due tranche:

a) la prima tranche, a titolo di acconto e pari ad Euro 90.000,00, verrà versata entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento;

b) la seconda tranche, a titolo di saldo e pari ad Euro 98.000,00, verrà versata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente.

ART. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il presente accordo ha una durata di dodici mesi, a decorrere dall'1/1/2022.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 5

REGISTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE SPESE E ONERI FISCALI

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642.
2. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate. Gli effetti giuridici della Convenzione decorrono dalla data di comunicazione tramite PEC a tutti i contraenti dell'avvenuta sottoscrizione.

per l'Agenzia regionale per il Lavoro

per la Provincia di Reggio Emilia

Dott.ssa Paola Cicognani

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2021/1580

Oggetto: ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 15/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2021/1580

Oggetto: ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 16/11/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 183 DEL 17/11/2021

ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-
ROMAGNA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE
TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE
NEL TERRITORIO PROVINCIALE

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 17/11/2021

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.